



Comune di Castiglione Torinese

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

28/05/2015

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIGNATTA Roberto	Sì
2. CHA Marina	Sì
3. ZORZI Maurizio Marcello	Sì
4. ZARAMELLA Paolo	Sì
5. MONTINI Daniele	Sì
6. SCURATONE Giorgio	Sì
7. GRIBALDO Paolo	Sì
8. BENEDETTO Marica Emilia	No
9. VOGLIOTTI Elisa	Sì
10 FAZZINO Giuseppe	Sì
11 LOVERA Loris Giovanni	Sì
12 CARRUTHERS Anna Rosemary	Sì
13 SERLENGA Antonio	Sì
	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa TRUSCIA Stefania

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/05/2015

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Il Consiglio Comunale

Su relazione del Sindaco;

Visto l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 16/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

Rilevato altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che i commi 676 e 677 dell'art. 1 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

Atteso che la Legge 190/2014, all'articolo 1 comma 679 ha confermato per l'anno 2015 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Vista la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Richiamata la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*";

Visto il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

Considerato il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerate le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

Considerato che in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2015 si ritiene opportuno confermare le aliquote già deliberate per l'anno 2014;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, che al capo IV disciplina la componente TASI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2014, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2014;

Visto il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati dal Comune con il Regolamento comunale;

Preso atto che l'articolo 55 del Regolamento comunale sopra richiamato elenca i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto:

- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio Tecnico
- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, leva e servizio statistico;
- Polizia Municipale
- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali

- Servizi socio – assistenziali
- Servizi relativi al commercio

demandando la quantificazione del dettaglio dei costi per ciascun servizio, all'annuale deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote TASI, e precisando che la quota dei costi eventualmente non coperta dal gettito TASI venga finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Ritenuto quindi necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla quantificazione dei costi dei servizi indivisibili come di seguito esposti:

Servizi	Costi 2015
Segreteria generale, personale e organizzazione	244.920,63
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42.685,70
Ufficio tecnico	195.532,36
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	74.543,87
Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambientali	57.717,95
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	221.099,33
Servizi socio-assistenziali	186.059,00
Biblioteche, musei e pinacoteche	8.395,53
Servizi di polizia municipale	151.689,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	187.400,00
Urbanistica e gestione del territorio	15.070,00
Totale costi	1.385.113,37

Atteso che a decorrere dall'anno 2014 non è più previsto il trasferimento compensativo da parte dello Stato per il minore gettito derivante dall'esclusione delle abitazioni principali all'imposizione dell'IMU, e che il Fondo di solidarietà comunale è determinato tenendo anche conto del gettito TASI ad aliquota base riferito a questo Comune;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, confermare le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili, già deliberate per l'anno 2014, anche per l'anno 2015 come di seguito indicato, usufruendo delle possibilità di articolazione delle stesse consentite dalla succitata disciplina, con particolare riferimento ai commi 676 e 677 dell'art. 1, Legge n. 147/2013:

- aliquota del 2,9 per mille (2,5 + 0,4 per mille), per le unità immobiliari di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, destinando il maggiore gettito prodotto dall'applicazione della maggiorazione dello 0,4 per mille per il finanziamento delle detrazioni dettagliate nei paragrafi successivi;
- aliquota dell'1 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'IMU (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati);
- aliquota Tasi azzerata per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili, già assoggettate all'IMU.

Ritenuto inoltre di proporre l'applicazione delle detrazioni come di seguito definite, finanziate con il gettito prodotto dall'aliquota aggiuntiva dello 0,4 per mille come previsto dal comma 677 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, al fine di evitare che in generale il carico fiscale generato dall'applicazione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze risulti superiore a quello dovuto nel 2012 in applicazione dell'IMU, articolandole nel seguente modo:

- a) detrazione di Euro 100,00 per tutte le abitazioni principali la cui rendita catastale non sia superiore a € 500,00;
- b) detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per tutte le abitazioni principali, di qualsiasi categoria catastale e senza limiti di rendita.

Dato atto che, applicando le aliquote e le detrazioni succitate, il gettito Tasi stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 682.000,00;

Visto l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 *“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente *“Area Economico Finanziaria”* in data 25/05/2015;

Uditi gli interventi del Capogruppo di Minoranza della lista *“Noi castiglione partecipare per cambiare”* Sig. Serlenga e del Sindaco, come da registrazione conservata agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione per alzata di mano la quale da il seguente esito:

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Serlenga, Carruthers, Fazzino e Lovera);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;
2. Di approvare il seguente prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili:

Servizi	Costi 2015
Segreteria generale, personale e organizzazione	244.920,63
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42.685,70
Ufficio tecnico	195.532,36
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	74.543,87
Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambientali	57.717,95
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	221.099,33
Servizi socio-assistenziali	186.059,00
Biblioteche, musei e pinacoteche	8.395,53
Servizi di polizia municipale	151.689,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	187.400,00
Urbanistica e gestione del territorio	15.070,00
Totale costi	1.385.113,37

precisando che la quota dei costi non coperta dal gettito TASI viene finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima;

3. Di determinare ai fini dell'applicazione per l'anno 2015 dell'Imposta Unica Comunale - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote, confermate rispetto al 2014:
 - aliquota del 2,9 per mille (2,5 + 0,4 per mille), per le unità immobiliari di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, destinando il maggiore gettito prodotto dall'applicazione della maggiorazione dello 0,4 per mille per il finanziamento delle detrazioni dettagliate nei paragrafi successivi;
 - aliquota dell'1 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'IMU (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati);
 - aliquota Tasi azzerata per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili, già assoggettate all'IMU
4. Di determinare, per i motivi indicati in premessa, ai fini dell'applicazione per l'anno 2015 dell'Imposta Unica Comunale - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti detrazioni per la sola tipologia delle abitazioni principali e relative pertinenze:

- **Euro 100,00** per tutte le abitazioni principali di qualsiasi categoria la cui rendita catastale non sia superiore a € 500,00
 - **Euro 30,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di qualsiasi categoria catastale e senza limiti di rendita.
5. Di precisare che ai fini della corretta applicazione delle detrazioni il limite va riferito alla sola rendita dell'abitazione principale, senza computare quella delle eventuali pertinenze, e la detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si ha diritto ad usufruirne, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, nel caso di più soggetti passivi;
 6. Di dare atto che il gettito complessivamente stimato sulla base delle aliquote e detrazioni indicate, per l'anno 2015 ammonta ad € 682.000,00, e che l'aliquota aggiuntiva di 0,4 punti percentuali riferita alle abitazioni principali e pertinenze diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 è destinata al finanziamento delle sopradescritte detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D. L n. 201/2011, in modo da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili.
 7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;
 8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997

S u c c e s s i v a m e n t e

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Serlenga, Carruthers, Fazzino e Lovera);

D E L I B E R A

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. 18/08/00, n°267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: Ing. Roberto PIGNATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Marina CHA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr.ssa Stefania TRUSCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

26/06/2015 al 11/07/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Stefania TRUSCIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania TRUSCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2015, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania TRUSCIA